ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"BENEDETTO RADICE"

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico: AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico: MME – IT - SM - CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

COMUNICAZIONE N. 143 - A.S. 2026/2027

Al Personale Docente e ATA
Agli/lle Studenti/esse
Ai Genitori
Alla DSGA
Al Sito web

Oggetto – Oggetto: Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e prevenzione della dispersione scolastica – Applicazione della Legge 13 novembre 2023, n. 159, di conversione del D.L. 15 settembre 2023, n. 123 (c.d. "Decreto Caivano") – Indicazioni operative e procedure di monitoraggio delle assenze.

Con la presente si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni normative in materia di assolvimento dell'obbligo di istruzione e di contrasto all'evasione e all'elusione scolastica, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159, di conversione del D.L. n. 123/2023, nonché delle indicazioni operative contenute nella nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prot. n. 16722 del 22 aprile 2024.
Il quadro normativo attribuisce ai Dirigenti scolastici e ai Sindaci specifici compiti di vigilanza e intervento, al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto-dovere all'istruzione e prevenire ogni forma di dispersione scolastica.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'istruzione è obbligatoria per almeno dieci anni e riguarda i minori di età compresa tra i sei e i sedici anni. L'obbligo comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo.

1. Fattispecie di mancato assolvimento dell'obbligo di istruzione

L'art. 114 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal Decreto Caivano, individua due distinte fattispecie di mancato assolvimento dell'obbligo di istruzione:

1.1. Omessa iscrizione scolastica

Si configura quando il minore, pur essendo soggetto all'obbligo di istruzione, non risulta iscritto presso una scuola appartenente al Sistema nazionale di istruzione.
Ai sensi dell'art. 114, comma 1, del D.Lgs. n. 297/1994, il Sindaco, avvalendosi dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e provvede ad ammonire tempestivamente il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (di seguito R.O.D.I.), invitandolo a ottemperare alle disposizioni di legge.

Nelle more della piena operatività dell'ANIST, i Dirigenti scolastici trasmettono al Sindaco i dati relativi ai minori soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le rispettive istituzioni scolastiche, al fine di consentire l'individuazione di eventuali situazioni di evasione dell'obbligo.
Qualora il R.O.D.I., previamente ammonito, non dimostri di provvedere altrimenti all'istruzione del minore, non documenti motivi di salute o altri gravi impedimenti che giustifichino la mancata iscrizione, ovvero non conduca il minore a scuola entro sette giorni dall'ammonizione, il Sindaco procede alla denuncia ai sensi dell'art. 331 del Codice di procedura penale.
L'art. 570-ter, comma 1, del Codice penale prevede, per tale fattispecie, la pena della reclusione fino a due anni.

1.2. Elusione dell'obbligo di istruzione

Si configura quando il minore, regolarmente iscritto a scuola, non frequenta le lezioni per un periodo tale da integrare una delle seguenti condizioni, in assenza di giustificati motivi:

- assenza superiore a quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi;
- mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato.

Ai sensi dell'art. 114, comma 4, del D.Lgs. n. 297/1994, il Dirigente scolastico è tenuto a verificare nel corso dell'anno scolastico la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando tempestivamente le situazioni riconducibili alle fattispecie sopra indicate.
Qualora l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione del Dirigente scolastico, quest'ultimo provvede, entro i successivi sette giorni, ad avvisare il Sindaco, affinché proceda all'ammonizione del R.O.D.I., invitandolo ad adempiere agli obblighi previsti dalla legge.
In caso di persistente inadempimento, il Sindaco procede alla denuncia ai sensi dell'art. 331 del Codice di procedura penale.
L'art. 570-ter, comma 2, del Codice penale stabilisce che il R.O.D.I. che, a seguito dell'ammonizione, non dimostri di provvedere altrimenti all'istruzione del minore, non giustifichi le assenze con motivi di salute o altri gravi impedimenti, ovvero non conduca il minore a scuola entro sette giorni dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.
In entrambe le fattispecie, il Pubblico Ministero, acquisita la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del Codice civile.

2. Monitoraggio sistematico delle assenze e obblighi dei docenti

Al fine di assicurare un'efficace attività di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, i docenti coordinatori di classe sono tenuti a effettuare un monitoraggio costante e sistematico delle assenze degli alunni, prestando particolare attenzione alle situazioni che possano configurare un rischio di evasione o elusione dell'obbligo di istruzione.
In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Dirigente scolastica e agli Uffici di segreteria didattica tramite email:

- gli alunni che risultino assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nell'arco di tre mesi, in assenza di giustificati motivi;
- gli alunni la cui mancata frequenza raggiunga almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, in assenza di giustificati motivi e fatti salvi gli eventuali casi di deroga previsti dalla normativa vigente e dalla disciplina deliberata dagli organi collegiali, ove applicabile.

I coordinatori avranno cura di verificare periodicamente la situazione delle frequenze attraverso il Registro Elettronico, sollecitare, ove necessario, le famiglie e riferire tempestivamente alla Dirigenza eventuali situazioni di criticità.
Particolare attenzione dovrà essere riservata agli alunni che presentino assenze reiterate, discontinue o concentrate in determinati periodi della settimana, nonché a ogni altro comportamento che possa costituire un indice di progressivo allontanamento dal percorso scolastico.
L'attività di monitoraggio non dovrà limitarsi alla rilevazione numerica delle assenze, ma dovrà essere accompagnata da un'azione educativa e preventiva, attraverso il dialogo con gli studenti e le famiglie e la tempestiva segnalazione delle situazioni di disagio o difficoltà.

3. Obblighi delle famiglie e dei responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, in qualità di responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, sono tenuti a garantire la regolare frequenza scolastica dei propri figli e a collaborare attivamente con l'istituzione scolastica nelle attività di prevenzione della dispersione.
A tal fine, si richiama la necessità di:

- consultare sistematicamente il Registro Elettronico, attraverso l'area riservata alle famiglie, al fine di verificare la presenza e le eventuali assenze dei propri figli;
- giustificare tempestivamente le assenze, indicando motivazioni puntuali e veritiere;
- produrre, senza ritardo, idonea documentazione a supporto delle assenze dovute a motivi di salute o ad altri impedimenti rilevanti;
- mantenere un costante rapporto di collaborazione con i docenti coordinatori e con la Dirigenza scolastica, rispondendo alle eventuali comunicazioni e convocazioni.

Si precisa che la giustificazione delle assenze non costituisce un mero adempimento formale, ma deve consentire alla scuola di verificare l'effettiva sussistenza di motivi idonei a giustificare la mancata frequenza.
In assenza di riscontri adeguati o in presenza di situazioni di reiterata irregolarità, l'Istituzione scolastica procederà secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente.

4. Valutazione delle giustificazioni delle assenze

Con riferimento alla valutazione delle giustificazioni delle assenze, si richiama l'attenzione sulla nota dell'USR Sicilia, prot. n. 45543 del 12 settembre 2025, che fornisce ulteriori indicazioni in merito alla natura e alla validità delle giustificazioni, al fine di evitare che le stesse possano trasformarsi in strumenti di elusione del diritto-dovere all'istruzione.

La disciplina delle assenze risponde a una duplice finalità: da un lato, garantire la validità dell'anno scolastico ai fini dell'ammissione alla classe successiva o agli esami conclusivi; dall'altro, assicurare la regolare partecipazione degli studenti alle attività didattiche, consentendo ai docenti di disporre di un numero adeguato di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento, come richiamato dalla C.M. MIUR n. 20 del 24 marzo 2011.

Ne consegue la necessità di prestare particolare attenzione alla natura, alla documentazione e alla tempestività delle giustificazioni prodotte.

In particolare:

a) Assenze per motivi di salute

Le assenze motivate da ragioni sanitarie devono essere documentate mediante certificazioni mediche redatte nel rispetto delle disposizioni normative e deontologiche vigenti.

La documentazione sanitaria deve fondarsi su elementi clinici direttamente constatati o adeguatamente documentati dal professionista sanitario. Non possono essere considerate idonee attestazioni fondate esclusivamente su dichiarazioni del paziente o di terzi, prive di riscontro clinico o documentale.

b) Certificazioni cumulative o prodotte tardivamente

Non costituisce una modalità corretta di giustificazione la produzione di certificazioni cumulative o postume, presentate a distanza di tempo, in particolare in prossimità della conclusione dell'anno scolastico, allo scopo di giustificare periodi prolungati di assenza non documentati tempestivamente.

La documentazione deve essere prodotta con tempestività, in modo da consentire alla scuola una verifica puntuale delle motivazioni addotte.

c) Motivi di famiglia e problematiche di natura psicologica

Le giustificazioni che riportino genericamente motivi familiari, stati d'ansia o problematiche psicologiche non adeguatamente documentate non possono essere automaticamente considerate sufficienti a configurare gli impedimenti gravi previsti dalla normativa in materia di obbligo di istruzione.

Tali situazioni dovranno essere valutate con attenzione, nel rispetto della riservatezza e della dignità degli alunni e delle famiglie, sulla base della documentazione eventualmente prodotta e degli elementi concretamente disponibili.

Resta ferma la necessità di valutare ogni situazione individualmente, senza automatismi, tenendo conto delle specifiche circostanze e della normativa applicabile.

Si invitano pertanto tutti i docenti, e in particolare i coordinatori di classe, a prestare la massima attenzione alla verifica delle giustificazioni, evitando che motivazioni generiche o documentazione non idonea possano determinare un'ingiustificata esclusione delle assenze dal computo rilevante ai fini dell'accertamento dell'elusione dell'obbligo di istruzione.

5. Procedure operative e collaborazione tra le componenti scolastiche

La prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica richiedono un'azione coordinata e tempestiva da parte di tutte le componenti dell'Istituzione scolastica.

A tal fine, si dispone che:

- i docenti coordinatori monitorino costantemente le assenze e segnalino tempestivamente alla Dirigenza e alla segreteria didattica le situazioni riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 114 del D.Lgs. n. 297/1994;
- gli Uffici di segreteria collaborino nell'attività di verifica dei dati relativi alla frequenza e nella predisposizione della documentazione necessaria per gli eventuali adempimenti istituzionali;
- le famiglie garantiscano la regolare frequenza dei propri figli e riscontrino tempestivamente le comunicazioni della scuola;
- tutti i docenti concorrano, nell'ambito delle rispettive competenze, all'individuazione precoce delle situazioni di rischio, favorendo il dialogo educativo e la collaborazione con le famiglie.

Si sottolinea che il rispetto delle procedure e delle tempistiche previste dalla normativa non rappresenta un mero adempimento amministrativo, ma costituisce parte integrante della responsabilità istituzionale della scuola nella tutela del diritto all'istruzione e nella prevenzione della dispersione scolastica.

6. Disposizioni conclusive

Si raccomanda a tutto il personale scolastico la scrupolosa osservanza delle disposizioni richiamate e delle indicazioni operative contenute nella presente circolare.

I docenti coordinatori sono invitati a dare particolare evidenza alle situazioni di assenza prolungata o reiterata, evitando ritardi nelle segnalazioni che possano compromettere l'attivazione delle procedure previste dalla legge.

Si richiama, altresì, la necessità di mantenere un rapporto costante e costruttivo con le famiglie, nella consapevolezza che la prevenzione dell'evasione e dell'elusione dell'obbligo di istruzione costituisce una responsabilità condivisa, finalizzata alla tutela del percorso formativo e del diritto all'istruzione di ciascun alunno.

La presente circolare ha carattere dispositivo per il personale scolastico, nell'ambito delle rispettive competenze.

Si allega la nota dell'USR Sicilia, prot. n. 16722 del 22 aprile 2024, recante lo schema delle procedure previste dal cosiddetto "Decreto Caivano" in materia di evasione ed elusione dell'obbligo di istruzione.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Bronte, 07/11/2026

LA DIRIGENTE
Prof.ssa Maria Pia Calanna

Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993